



Città di Bellinzona

# **Mandato di prestazione tra la Città di Bellinzona e Bellinzona Sport**

**Periodo: 2019**



# Indice

Art. 1	Oggetto e scopo del mandato	2
Art. 2	Compiti generali	2
Art. 3	Compiti particolari	3
Art. 4	Gestione delle infrastrutture sportive	3
Art. 5	Gestione straordinaria delle infrastrutture sportive	3
Art. 6	Acquisti	3
Art. 7	Personale	3
Art. 8	Durata del mandato	3
Art. 9	Rinnovo del mandato	3
Art. 10	Disdetta del mandato	4
Art. 11	Mezzi finanziari	4
Art. 12	Copertura del disavanzo o ripartizione dell'utile	4
Art. 13	Vigilanza	4
Art. 14	Obblighi del SSC	4
Art. 15	Responsabilità	4
Art. 16	Entrata in vigore	5

Le parti contraenti

Il Municipio della Città di Bellinzona (in seguito Comune) rappresentato dal Sindaco e dal Segretario comunale

e

Il Servizio sport della Città di Bellinzona (in seguito Bellinzona Sport) rappresentato dal presidente e dal direttore

sottoscrivono il seguente

## **MANDATO DI PRESTAZIONE**

### **Art. 1            Oggetto e scopo del mandato**

<sup>1</sup>Il mandato ha lo scopo di regolare i rapporti tra il Comune e Bellinzona Sport nell'ambito della gestione e della manutenzione delle infrastrutture sportive, della promozione della politica dello sport e della gestione dei rapporti con le società sportive.

<sup>2</sup>Il mandato definisce le prestazioni che Bellinzona Sport eroga ed il contributo globale fornito dal Comune a copertura dei costi prodotti dall'attività svolta.

### **Art. 2            Compiti generali**

Bellinzona Sport promuove la politica dello sport della Città di Bellinzona, gestisce le infrastrutture comunali, si impegna a garantire e sostenere l'offerta dei servizi pubblici connessi allo sport, alle società sportive e agli utenti. Favorisce la collaborazione tra le società sportive. Cura i rapporti con le società sportive. Collabora nell'organizzazione e promuove eventi e manifestazioni sportive. Promuove la collaborazione regionale nell'ambito dello sport.

Bellinzona Sport veglia affinché la politica dello sport della Città includa l'etica nello sport, guidata dai seguenti principi: parità di trattamento delle persone, armonizzazione fra attività sportiva e vita sociale; promozione della responsabilità individuale e collettiva tramite il coinvolgimento degli sportivi nelle decisioni che li riguardano; incoraggiamento rispettoso dell'integrità fisica e morale delle sportive e degli sportivi; educazione alla lealtà e al rispetto dell'ambiente; sensibilizzazione e intervento adeguato contro la violenza, lo sfruttamento e le molestie sessuali; rifiuto di doping e stupefacenti.

A tale scopo, Bellinzona Sport ha il compito di organizzare e offrire regolarmente, rispettivamente favorire l'organizzazione, di corsi di sensibilizzazione e formazione all'attenzione dei responsabili dello sport, come pure ai membri delle associazioni sportive della Città.

### **Art. 3           Compiti particolari**

Nell'ambito della trasmissione dei conti consuntivi al Municipio – per tramite dei Servizi finanziari comunali – Bellinzona Sport fornisce, oltre ai dettagli e all'evoluzione dei diversi centri di costo – degli indicatori sull'offerta e la rispondenza dell'utenza.

### **Art. 4           Gestione delle infrastrutture sportive**

<sup>1</sup>In particolare Bellinzona Sport gestisce e si occupa della manutenzione ordinaria delle seguenti infrastrutture sportive di proprietà del Comune di Bellinzona:

- Pista di pattinaggio coperta;
- Piscina coperta;
- Bagno Pubblico;
- Pista pattinaggio esterna;
- Stadio comunale (campi A, B e C, pista e pedane di atletica);
- Campi calcio periferici (Semine, Geretta, Liceo/Parco Grande, quartieri di Giubiasco, Sementina e Gorduno).

<sup>2</sup>Per manutenzione ordinaria delle infrastrutture si intende la manutenzione di piccolo cabotaggio legata alla gestione quotidiana delle infrastrutture sportive.

<sup>3</sup>Bellinzona Sport si occupa della pianificazione dell'utilizzazione delle palestre comunali al di fuori degli orari scolastici.

### **Art. 5           Gestione straordinaria delle infrastrutture sportive**

<sup>1</sup>La gestione straordinaria delle infrastrutture sportive comunali viene effettuata dal Comune attraverso i propri Servizi.

<sup>2</sup>Bellinzona Sport collabora con i servizi comunali preposti (in particolare con il Dicastero opere pubbliche e ambiente) nel definire le necessità e priorità di intervento straordinarie e nell'allestimento dei Messaggi municipali con le richieste di credito da sottoporre al Consiglio comunale.

### **Art. 6           Acquisti**

<sup>1</sup>Bellinzona Sport è libero di effettuare acquisti (automezzi, macchinari, ecc.) fino ad un importo massimo di CHF 100'000.-.

<sup>2</sup>La decisione spetta al Consiglio direttivo, fanno stato le disposizioni della Legge sulle commesse pubbliche (LCPubb).

<sup>3</sup>In caso di necessità Bellinzona Sport può far capo alla liquidità del Comune, in un rapporto di debito – credito tra i due enti.

<sup>4</sup>Oltre l'importo di CHF 100'000.- le modalità d'acquisto devono essere concordate con il Municipio.

### **Art. 7           Personale**

Bellinzona Sport deve disporre del numero adeguato di dipendenti e con i requisiti professionali adatti in funzione dei compiti svolti.

### **Art. 8           Durata del mandato**

<sup>1</sup>Il mandato viene rinnovato con durata annuale ed entra in vigore il 1. gennaio 2019.

<sup>2</sup>Il mandato deve essere approvato dal Consiglio comunale su proposta del Municipio.

### **Art. 9           Rinnovo del mandato**

<sup>1</sup>Al termine dell'anno il mandato viene rinnovato per un nuovo periodo da 1 a 4 anni e sottoposto per approvazione al Consiglio comunale.

<sup>2</sup>Le parti contraenti si impegnano a concludere le procedure di rinnovo del mandato tre mesi prima della sua scadenza.

#### **Art. 10 Disdetta del mandato**

<sup>1</sup>Il mandato può essere disdetto dal Consiglio comunale con un preavviso di 6 mesi.

<sup>2</sup>In caso di gravi inadempienze di Bellinzona Sport il mandato può essere disdetto in qualsiasi momento da parte del Consiglio comunale.

<sup>3</sup>In caso di revoca del mandato il Comune subentra nelle attività di Bellinzona Sport e nei suoi obblighi contrattuali.

#### **Art. 11 Mezzi finanziari**

<sup>1</sup>Per adempiere ai compiti stabiliti dal presente mandato Bellinzona Sport dispone:

- Del contributo globale stanziato dal Comune secondo il fabbisogno stimato da Bellinzona Sport;
- Dei mezzi che lo stesso Bellinzona Sport è in grado di ricavare dalla sua attività.

<sup>2</sup>Il contributo globale messo a disposizione dal Comune di Bellinzona per l'anno 2019 è di CHF 3'570'000.-.

<sup>3</sup>Il contributo globale annuale viene versato a Bellinzona Sport in quattro rate, ognuna alla fine di ogni trimestre.

<sup>4</sup>Il contributo globale è negoziato con il Municipio in base al fabbisogno finanziario stimato da Bellinzona Sport, che deve essere presentato entro il 30 settembre dell'anno di scadenza del mandato.

#### **Art. 12 Copertura del disavanzo o ripartizione dell'utile**

<sup>1</sup>Il contributo globale garantito dal Municipio viene adeguato a consuntivo in caso di:

- eventi eccezionali non previsti;
- assegnazione di nuovi compiti non previsti;
- modifiche legislative non previste;
- livello di attività eccezionalmente basso.

<sup>2</sup>Bellinzona Sport assume i disavanzi d'esercizio residui.

<sup>3</sup>Eventuali eccedenze d'esercizio dovranno essere utilizzate per costituire un fondo di riserva volto alla copertura dei rischi, all'ottenimento di un equilibrio finanziario a medio termine e, per quanto possibile, al miglioramento dei compiti generali di cui all'Art. 2 dello statuto.

#### **Art. 13 Vigilanza**

<sup>1</sup>I servizi finanziari del Comune di Bellinzona sono preposti alla vigilanza del mandato di prestazione.

<sup>2</sup>Nell'ambito della trasmissione dei dati di Consuntivo, Bellinzona Sport deve trasmettere al Municipio – per il tramite dei servizi finanziari comunali – il rapporto di revisione ed il rapporto d'esercizio accompagnato dalla documentazione finanziaria necessaria, in particolare – oltre ai dettagli e all'evoluzione dei diversi centri di costo – degli indicatori sull'offerta e sulla rispondenza dell'utenza.

#### **Art. 14 Obblighi del SSC**

<sup>1</sup>Bellinzona Sport sviluppa e mantiene un servizio di qualità orientato alla gestione delle risorse umane, delle risorse logistiche e delle risorse finanziarie.

<sup>2</sup>Bellinzona Sport si impegna a garantire ai propri utenti, cittadini e società sportive l'informazione e la necessaria trasparenza nelle prestazioni fornite.

<sup>3</sup>Il conto d'esercizio annuale e il rapporto d'esercizio devono essere forniti al Municipio – per il tramite dei servizi finanziari comunali – entro sei mesi dalla chiusura dell'anno contabile.

<sup>4</sup>Il preventivo deve essere fornito al Municipio – per il tramite dei servizi finanziari comunali – entro il 30 settembre di ogni anno.

#### **Art. 15 Responsabilità**

Bellinzona Sport è responsabile delle attività e delle prestazioni definite nel presente mandato.

**Art. 16      Entrata in vigore**

L'entrata in vigore del presente mandato di prestazione è subordinata all'approvazione del Consiglio comunale.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco  
Mario Branda

Il Segretario  
Philippe Bernasconi

PER IL SERVIZIO SPORT

Il Presidente  
Mauro Minotti

Il Direttore  
Alessandro Lava

**Adottato con risoluzione municipale no. 6546 del 12 dicembre 2018**

**Approvato dal Consiglio comunale in data 25 febbraio 2019**

**Approvato dal Dipartimento delle istituzioni, Sezione Enti locali, il 27 maggio 2019**